

	<b>CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI</b>	
	<b>GIURIDICI ED ECONOMICI</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA IN</b>	
	<b>PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. MASSIMO</b>	
	<b>GIUPPONI, CON SEDE LEGALE IN VIALE ELVEZIA, N.2 - MONZA</b>	
	<b>(C.F./I.V.A.: 09314190969)</b>	
	<b>E</b>	
	<b>L'ENTE CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L. IN PERSONA</b>	
	<b>DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DOTT.SSA MARIA</b>	
	<b>ANTONIETTA MARELLI, CON SEDE LEGALE IN P.ZZA</b>	
	<b>RISORGIMENTO N.3 CARATE B.ZA (MB) (C.F./I.V.A.:00864900964),</b>	
	<b>PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA</b>	
	<b>AMBULATORIALE PRESSO LA STRUTTURA CENTRO DI</b>	
	<b>MEDICINA DELLO SPORT S.R.L. SITA A CARATE BRIANZA (MB) IN</b>	
	<b>P.ZZA RISORGIMENTO N.3</b>	
	<b>***</b>	
	<b>PREMESSO</b> che:	
	1. con DGR n.VI/47508 del 29/12/1999 la Giunta Regionale ha approvato lo	
	schema tipo di contratto da sottoscrivere tra le Aziende Sanitarie Locali e i	
	soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di	
	ricovero e cura nonché ambulatoriale;	
	2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme	
	legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
	amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto	
	1	

stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato;

3. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza di condanna definitiva, così come previsto dall'art.80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

4. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario, gli Enti erogatori di prestazioni a carico del SSR sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

5. in data 31/03/2008 e s.m.i. è stato stipulato tra le Parti un contratto conforme allo schema previsto dalla DGR n.VI/47508 del 29/12/1999, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale presso la struttura Centro di Medicina dello Sport S.r.l. sita a Carate Brianza (MB) ;

**VISTA** la DGR n.X/7600 del 20/12/2017 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018” in cui ai punti *3.1.3. Negoziazione e contratti* e *3.1.3.1.Area sanitaria*, vengono definite le tempistiche e le modalità per la negoziazione da adottarsi per l’anno 2018, confermando le disposizioni delle Regole 2017;

**PRECISATO** che la metodologia della negoziazione da attuare nel corso del 2018 è stata illustrata da parte della Direzione strategica dell'ATS a tutti gli Erogatori sanitari e sociosanitari a contratto durante l'incontro tenutosi presso l'ATS in data 17/01/2018;

**RICHIAMATA** la DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. relativa agli adempimenti in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di diritto Privato;

**VISTI** gli artt.7 e 8 della Legge regionale n.33/2009;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**TRA**

l'ATS della Brianza, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi

**E**

l'Ente Centro di Medicina dello Sport S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Maria Antonietta Marelli

**SI CONVIENE E SI STIPULA**, ad integrazione del contratto già stipulato tra le Parti in data 31/03/2008 e s.m.i., le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, quanto segue:

**Art.1**

**Oggetto e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.6, integrano il contratto già stipulato tra le Parti in data 31/03/2008 e s.m.i. e si applicano alla produzione delle attività di specialistica ambulatoriale erogate a far data dal 01 gennaio 2018 rese a favore di cittadini residenti in Regione Lombardia o ad essi riconducibili.

**Art.2**

**Valorizzazione delle attività**

Al fine di garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nelle more dei successivi provvedimenti regionali di attuazione della DGR n.X/7600 del 20/12/2017, relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale si individua, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, una quota di risorse pari a **Euro 141.218,00** (centoquarantunomiladuecentodiciotto/00) corrispondenti ai

	4/12 di quanto negoziato per l'anno 2017. Il valore del contratto relativo	
	all'intera annualità sarà definito entro il 15 maggio 2018, secondo i criteri	
	stabiliti dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 ed alle disposizioni in materia	
	emanate da parte della DG Welfare. Resta fermo che l'attribuzione delle risorse	
	è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata	
	nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS.	
	Le Parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato	
	applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2018 le tariffe in	
	vigore alla data di effettuazione o di chiusura del ciclo per la specialistica	
	ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni tengono	
	conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti in materia di	
	rinnovi contrattuali e dell'adempimento e perfezionamento dei flussi informativi	
	di sistema.	
	Per le attività di specialistica ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato	
	verranno applicati gli sconti previsti dalla Legge n.296/06.	
	Relativamente alle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti fuori	
	Regione, si prende atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.X/6592	
	del 12/05/2017, Allegato 1 - punto F), la definizione di alta complessità sarà	
	modificata/aggiornata alla luce degli accordi tra Regioni in fase di	
	perfezionamento.	
	<b>Art.3</b>	
	<b>Obblighi e adempimenti</b>	
	L'Ente si impegna alla prosecuzione del progetto "Ambulatori aperti" già	
	avviato nel corso del 2017.	
	L'Ente si impegna a garantire un'erogazione omogenea delle prestazioni nel	

	corso del 2018 nei limiti del budget contrattualizzato, mediante un'adeguata	
	programmazione delle attività, nel rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla	
	normativa vigente.	
	L'Ente si impegna a dare seguito alle prescrizioni dell'ATS volte a garantire la	
	piena applicazione della Legge n.248 del 4 agosto 2006 in materia di pubblicità	
	nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario.	
	<b>Art.4</b>	
	<b>Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto</b>	
	Le Parti concordano di finalizzare le attività dei NOC delle ATS, oltre che allo	
	svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema,	
	anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente	
	contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di le	
	prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del DPCM LEA, sono	
	previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali	
	minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di	
	validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione	
	delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.	
	<b>Art.5</b>	
	<b>Prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di</b>	
	<b>farmaceutica</b>	
	I soggetti erogatori si impegnano ad applicare le indicazioni regionali relative	
	alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni di specialistica	
	ambulatoriale e di farmaceutica, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione	
	contrattualmente rilevante, escludendo qualsiasi impegno in attività in solvenza	
	o libero professionale.	
	5	

L'Ente si impegna all'utilizzo ed alla diffusione della ricetta elettronica secondo indicazioni ministeriali e regionali.

#### **Art.6**

##### **Validità e durata**

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2018.

La parte economica di cui all'art.2, sarà rideterminata per l'intera annualità 2018 entro il 15 maggio 2018.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR n.VI/45708/1999.

Il presente contratto avrà validità solo quando, dopo essere stato inserito a cura dell'ATS nel software gestionale della DG Welfare denominato SCRIBA, sarà validato dalla Direzione stessa.

#### **Art.7**

##### **Norme conclusive**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le Parti in data 31/03/2008 e s.m.i. e a quanto previsto dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 le cui disposizioni ed indicazioni si intendono integralmente richiamate, approvate e sottoscritte col presente contratto. Ai sensi dell'art.15 comma 6 della Legge regionale n.33/2009 viene altresì espressa la piena accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia.

Il presente contratto integrativo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni.

